

COMUNE DI VEROLAVECCHIA (BS)



Data Delibera: 20/12/2007

Numero Delibera Consiglio Comunale: 47

Data entrata in vigore: 01 gennaio 2008

Tipo regolamento: Regolamento addizionale Irpef

Titolo:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

N° articoli: 7

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. istituita con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Verolavecchia, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

Art. 3

Soggetti passivi

Soggetto passivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il contribuente persona fisica che ha il domicilio fiscale nel Comune di Verolavecchia, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura dello 0,15% (zero virgola quindici per cento).
 2. Gli anni successivi l'aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
 3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito www.finanze.it come da D.M. 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
-

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento i contribuenti che presentano un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento).
-

Art. 6

Versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Verolavecchia, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

2. Il versamento dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
-

Art. 7

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
